



Regione Toscana



Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana -

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Progetto *“AIDA – Azioni di Informazione e Divulgazione Agricola”*

Cup ARTEA 767530

Venerdì 15 gennaio 2021 – il cuore viticolo

Macroarea 1.1.A – Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione.

IL CAMPO DI GIOCO

DEFINIZIONI

- **l'azienda agricola:** l'insieme dei beni e degli strumenti utilizzati per esercitare l'attività di impresa come tutti i macchinari agricoli usati per la coltivazione e lo stesso terreno coltivato
- **l'impresa agricola:** la coltivazione di vegetali o l'allevamento di animali e la cura del loro ciclo biologico. Inoltre, sono agricole anche le altre attività connesse, come la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli (es. la vendita dei pomodori coltivati nel proprio terreno)

Forma giuridica e tipologia dell'impresa-agricola

DITTA INDIVIDUALE

- La scelta della ditta individuale è indicata per le attività agricole di piccole dimensioni e che non richiedono particolari investimenti. Ad esempio, l'imprenditore agricolo che coltiva un piccolo terreno e rivende il frutto del suo raccolto. In questo caso è più indicata la ditta perché comporta minori costi di apertura e minori adempimenti fiscali.
- Per avviare una ditta individuale è necessario aprire una partita IVA e iscriversi al registro delle imprese. La pratica di apertura può essere fatta con una procedura telematica chiamata ComUnica. È necessario indicare il codice ATECO che identifica l'attività e scegliere il regime fiscale più adatto.

SOCIETÀ

- La scelta della società è più adatta per imprese agricole di dimensioni più grandi che richiedono maggiori investimenti iniziali. Ad esempio, un'azienda agricola con centinaia di ettari di terreno e molti operai che lo lavorano. In questi casi, le società sono più indicate perché a fronte di maggiori costi di apertura il rischio d'impresa è garantito dal capitale sociale.
- Per costituire una società è necessario creare uno statuto e un atto costitutivo per regolare il funzionamento e l'organizzazione societaria. In genere, è sempre richiesta la costituzione presso un notaio sia per le società di capitali (es. SRL, SRLS o SPA) sia per le società di persone (es. società semplici).

Ditta Individuale

- L'imprenditore agricolo individuale si distingue in diverse tipologie. Per ogni tipologia ci sono specifici requisiti da rispettare. In particolare, si distingue tra:
- **l'imprenditore agricolo professionale (IAP)** che deve dedicare all'attività agricola almeno il 50% del suo tempo lavorativo e avere un reddito derivante per almeno la metà da quest'attività. Inoltre, l'IAP deve avere competenze professionali conseguite con un titolo di studio o con un'esperienza lavorativa di almeno almeno 3 anni (Iscrizione INPS)
- **il coltivatore diretto** che si occupa di coltivazione o allevamento almeno 104 giorni l'anno e che con il proprio lavoro copre almeno un terzo del fabbisogno del proprio fondo
- **l'imprenditore agricolo ai sensi del C.C.** che è chi svolge un'attività agricola in modo stabile senza però avere le caratteristiche del coltivatore diretto o dell'IAP. In questo caso, non sono previsti particolari requisiti se non la continuità dell'attività agricola svolta
- In base ai requisiti rispettati, un imprenditore agricolo può usufruire di una serie di aiuti e agevolazioni fiscali. In particolare, l'Unione Europea prevede alcuni finanziamenti a fondo perduto per il settore agricolo e l'Italia prevede un risparmio sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). Queste agevolazioni, ad esempio, sono dedicate solo agli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Società agricole

- Le società agricole devono avere alcuni requisiti per essere qualificate come tali. Queste società possono essere costituite come società di persone (es. società semplici), come società di capitali (es. SRL o SPA) o come cooperative (società senza scopo di lucro). A prescindere dalla tipologia di società, si dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- L'oggetto sociale deve riguardare esclusivamente le attività agricole (es. coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura)
- La denominazione della società deve includere la dicitura "Società Agricola"
- Inoltre, deve essere rispettato un ulteriore requisito che varia in base al tipo di società:
- nelle società di capitali (es. SRL o SPA) almeno uno degli amministratori deve essere un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un coltivatore diretto
- nelle società di persone (es. società semplice) almeno uno dei soci deve essere un IAP o un coltivatore diretto
- nelle società cooperative (società senza scopo di lucro) deve esserci almeno un IAP o un coltivatore diretto che abbia sia la qualifica di socio che di amministratore

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – IAP art. 2135 C.C.

- È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

LA NORMATIVA SULL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE IAP

- [Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38*).
- [Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) (*Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola*).
- [DPGR 6 settembre 2017, n. 49/R](#) - *Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)*.
- [Decreto n.877 del 24-01-2020](#) *Codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP e Agriturismo*

IAP i Requisiti

Art. 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

- 1. E' imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
 - **a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;**
 - **b) dedica alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;**
 - **c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.**
- 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea

Obbligo [ISCRIZIONE INPS](#)

IAP Provvisorio 24 MESI

Imprenditore agricolo - Società

- [Art. 2 – SOCIETA AGRICOLA](#) - DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società **che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile** deve contenere l'indicazione di **società agricola**. (Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il **10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi**. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)

- [CIRCOLARE N. 50 /E](#) – AGENZIA DELLE ENTRATE

Pertanto, non costituiscono società agricole quelle che a prescindere dall'oggetto sociale esercitano attività: di cui all'articolo 2195 del codice civile, vale a dire: **attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;** attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti; di cui all'articolo 55 del TUIR, comma 2, lettere a) e b), ovvero: attività organizzata in forma di **impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;** attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Le comunicazioni obbligatorie

I Portali Fondamentali

◦ Comunicazione Unica

- — richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale e o della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate;
- — iscriverne l'impresa nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.;
- — assolvere gli adempimenti INPS ai fini previdenziali;
- — assolvere gli adempimenti INAIL ai fini assicurativi.

◦ ARTEA Agenzia Toscana per l'Erogazioni in Agricoltura

◦ STAR – Sistema Toscano Servizi per l'Impresa (SUAP)

◦ Regione Toscana



Regione Toscana



Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana -

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Progetto *“AIDA – Azioni di Informazione e Divulgazione Agricola”*

Cup ARTEA 767530

Venerdì 15 gennaio 2021 – Etichettatura degli alimenti

Macroarea 1.1.A – Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione.

Etichettatura Vino

- **Indicazioni obbligatorie**
- **Indicazione facoltative**
- **Indicazioni libere**
- **Esempi di etichette**
- **Concetto di campo visivo**

Cosa si intende per etichettatura

- termini, diciture, marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartone, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un prodotto o che ad esso si riferiscono
- In pratica qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto

Normative comunitarie

- REG 1308/13
- REG UE 2019/33
- Reg.1169/11 prodotti alimentari

Normative nazionali

- DM 13/8/2012 (etichettatura)
- Legge n. 238/2016 Testo Unico
- Disciplinari di produzione

Indicazioni obbligatorie

- Indicazioni di base che tutti i vini devono riportare e diciture specifiche per alcune categorie e tipologie di prodotto quali a titolo esemplificativo denominazione (annata se prevista), nome/ragione sociale e indirizzo imbottigliatore, gradazione alcolica, capacità del recipiente.....
- Espresse in una o più lingue della Comunità Europea
- Devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.

Indicazioni facoltative

- Sotto condizione. Si tratta di diciture e menzioni che possono essere riportate per specifiche categorie di prodotti a determinate condizioni stabilite dalle normative. Sono relative ad alcuni aspetti che non possono essere ampliati.

Indicazioni libere

- Quali i marchi registrati la cui indicazione in etichetta è possibile solo a condizione che non vi siano elementi ostativi.